



ASL Lecce

PugliaSalute

Sede Legale e Direzione Generale
Lecce

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE NUMERO	<u>587</u>	DEL	<u>10 GIU. 2020</u>
-----------------------------	------------	------------	---------------------

OGGETTO:	Convenzione e contratto di comodato d'uso gratuito tra la ASL Lecce e l'Associazione Salentina Tutela Salute Mentale onlus (ASTSM) per lo svolgimento di attività di volontariato a titolo gratuito presso il locale Aziendale di pertinenza del CSM di Lecce. Presa d'atto.
-----------------	--

L'anno 2020 il giorno 13 del mese di Giugno
nella Sede Legale di via Miglietta n.5 – Lecce

STRUTTURA (Codice)	CENTRO DI COSTO (Codice)

STRUTTURA (Descrizione)	CENTRO DI COSTO (Descrizione)
Servizio Sociosanitario	

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la Legge Regionale 28/12/1994, n. 36;
- Vista la Legge Regionale 30/12/1994, n. 38;
- Vista la Legge Regionale 03/08/2006, n. 25;
- Vista la Legge Regionale 28/12/2006, n. 39;
- Vista la Legge Regionale 17/04/2018, n. 15;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1584 del 02.09.2019;
- Coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

Il Direttore del Servizio Sociosanitario, dott. Luigi Negro, relaziona e propone in merito:

Premesso che con deliberazione del Direttore Generale n. 778 del 18.07.2016 e ss.mm.e ii. è stato approvato il nuovo regolamento disciplinante l'attività delle Organizzazioni di Volontariato presso le Strutture della ASL Lecce;

che, in particolare, con Deliberazione D.G. n. 324 del 19/03/2020 si è stabilito, in presenza della richiesta di concessione di comodato d'uso dei locali aziendali, di sottoscrivere con le Associazioni di Volontariato il relativo contratto e la conseguente convenzione per una durata di anni 10 (dieci), riservando, viceversa, una durata minima di 1 (uno) anno e massima di 3 (tre) anni alle convenzioni con le Associazioni che non hanno richiesto la concessione in comodato d'uso degli immobili aziendali;

Vista la richiesta di stipula di convenzione e di contratto di comodato d'uso del 23/11/2016, acquisita agli atti dell'Azienda con prot. n. 189872 del 29/11/2016, unitamente alla documentazione alla stessa allegata, a firma della dott.ssa Anna Chiara Coi, Presidente/legale rappresentante dell'Associazione di Volontariato "Associazione Salentina Tutela Salute Mentale onlus (ASTSM)" con sede legale in Lecce alla via Vecchia San Pietro in Lama n. 47, per lo svolgimento di attività di volontariato a titolo gratuito presso il locale Aziendale di pertinenza del CSM di Lecce, sito in Lecce alla via Miglietta, n. 5, in particolare per lo svolgimento di attività volte alla assistenza e tutela degli associati per favorire la sensibilizzazione dell'opinione pubblica verso i disagi psichici e nella lotta allo stigma;

Preso atto della regolarità della documentazione presentata, dell'iscrizione al Registro Regionale e del possesso dei requisiti richiesti, previsti dagli art. 4, 5 e 6 del Regolamento in parola, da parte dell'Associazione richiedente;

Acquisito con nota prot. n. 146586 del 19/09/2016, il parere favorevole del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, dott. Serafino de Giorgi, in merito al progetto presentato nei suoi diversi aspetti da parte dell'Associazione di Volontariato "ASTSM";

Acquisito con nota prot. n. 201135 del 20/12/2016 da parte della Direzione Sanitaria, il giudizio di coerenza del progetto presentato con la complessiva programmazione degli obiettivi aziendali e il parere favorevole per la stipula del contratto di comodato d'uso del locale aziendale di pertinenza del CSM di Lecce, sito in Lecce alla via Miglietta, n. 5,

Acquisito il parere del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale;

Preso atto del Verbale di sopralluogo avvenuto in data 09/05/2019 alla presenza dell'Area Gestione del Patrimonio, dell'Area Gestione Tecnica e del Servizio Sociosanitario con cui è stato acclarato dalle parti il buono stato di conservazione dell'immobile che non necessita di interventi di manutenzione e/o di altro tipo;


Acquisita dall'Area Gestione del Patrimonio, la bozza di contratto d'uso gratuito dell'immobile di proprietà aziendale di pertinenza del CSM di Lecce, sito in Lecce alla via Miglietta, n. 5, per la durata di anni 10 (dieci);

Dato atto che in data 25/01/2020, si è proceduto alla stipula della convenzione di durata decennale, e del contratto di comodato d'uso gratuito della stessa durata temporale, dell'immobile aziendale di pertinenza del CSM di Lecce, sito in Lecce alla via Miglietta, n. 5, tra la ASL Lecce, nella persona del Direttore Generale dott. Rodolfo Rollo e l'Associazione di Volontariato "ASTSM", nella persona della dott.ssa Anna Chiara Coi, Presidente/ legale rappresentante della medesima, per lo svolgimento come da progetto, dell'attività di volontariato relativa all'assistenza alle persone affette da disagi psichici, in particolare la lotta contro lo stigma e la discriminazione della persona psichicamente sofferente

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE

prendere atto della convenzione sottoscritta in data 25/01/2020, di durata decennale, e del contratto di comodato d'uso gratuito della stessa durata temporale, (che allegati in uno al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale) dell'immobile aziendale di pertinenza del CSM di Lecce, sito in Lecce alla via Miglietta, n. 5, tra la ASL Lecce, nella



ASL LECCE
SERVIZIO SANITARIO DELLA PUGLIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LECCE

CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'anno 2020, il giorno 25 del mese di *GENNAIO*

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale di Lecce (di seguito denominata ASL LE) con sede in Lecce, via Miglietta, 5, Codice Fiscale e P. IVA 04008300750, rappresentata dal Dott. Rodolfo Rollo, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua veste di Direttore Generale

E

L'Organizzazione Associazione di Volontariato A.S.T.S.M. Onlus Associazione Salentina Tutela Salute Mentale (di seguito denominata Organizzazione) con sede legale in Lecce (Le), alla via Vecchia San Pietro in Lama, Codice Fiscale 93047340752, rappresentata dalla Sig.ra Anna Chiara Coi, nata a *...* (Le), il *...*, e domiciliata per la carica presso la sede dell'Organizzazione, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua veste di legale rappresentante dell'Organizzazione;

premesse che:

- La legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendo lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
- La Regione Puglia con L. 16 marzo 1994, n. 11 e successive modificazioni e integrazioni, cogliendo la novità del fenomeno del volontariato nel contesto sociale, ha promosso l'apporto del volontariato per favorire l'adeguamento dell'azione pubblica ai bisogni e alle attese della popolazione;
- Con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ASL LE n.778 del 18 luglio 2016, è stato approvato il "Nuovo Regolamento disciplinante l'attività delle Organizzazioni di Volontariato presso le Strutture dell'Azienda Sanitaria di Lecce", diretto a disciplinare, in via generale, il rapporto con le Organizzazioni di volontariato che facciano richiesta di prestare la loro attività presso le strutture dell'ASL LE, nonché lo "Schema-tipo di Convenzione" e la "Scheda-tipo di richiesta di convenzione per attività di volontariato";

1

- Con nota del 23.11.2016, acquisita da questa Azienda con Prot. Gen. n.189872 del 29.11.2016, l'Organizzazione ha presentato richiesta di convenzione con l'ASL LE e di comodato d'uso di un locale aziendale per lo svolgimento di attività di volontariato presso l'ex OPIS - via Miglietta n.5 relativa all'assistenza alle persone affette da disagi psichici, in particolare la lotta contro lo stigma e la discriminazione della persona psichicamente sofferente, mediante l'erogazione dei servizi dettagliati nel progetto allegato alla presente convenzione.
- Previa verifica del possesso dei previsti requisiti, e acquisiti i pareri necessari, si ritiene accolta la richiesta di convenzione;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale della convenzione, fra le parti come sopra generalizzate

si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1

(Oggetto della convenzione)

L'ASL LE, volendo garantire nell'ambito delle proprie strutture e precisamente presso l'ex "OPIS", le attività proposte, integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, accoglie il progetto presentato dall'Organizzazione, il cui al testo, riportato in allegato, costituisce parte integrante della presente convenzione.

L'Organizzazione si impegna a svolgere la propria attività nel rispetto delle disposizioni di cui al "Regolamento disciplinante i rapporti tra la ASL Lecce e le Organizzazioni di Volontariato" (di seguito denominato "Regolamento").

Considerato indispensabile l'utilizzo di strutture aziendali per lo svolgimento delle attività previste nel progetto, parte integrante della presente convenzione, l'Organizzazione ha chiesto ed ottenuto il rinnovo della disponibilità in comodato d'uso gratuito, dei locali siti all'interno dell'Area di pertinenza del CSM Lecce - ex OPIS, in via Miglietta, 5.

Le modalità di utilizzo dei riferiti spazi sono disciplinate nel contratto di comodato d'uso, allegato alla presente convenzione, in attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo II del "Regolamento".

ARTICOLO 2

(Personale impiegato nello svolgimento dell'attività)

Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, l'Organizzazione utilizzerà prevalentemente i propri volontari.

All'inizio delle attività i responsabili della gestione del progetto, nominati dall'ASL LE nella persona del Direttore DSS Lecce e dall'Organizzazione nella persona del legale rappresentante predispongono il programma operativo per la realizzazione del progetto di cui all'art. 1.

Per le prestazioni delle attività convenzionate l'Organizzazione mette a disposizione n. 41 volontari.

ARTICOLO 3

(Prescrizioni concernenti il personale volontario)

I volontari dell'Organizzazione ammessi a prestare la propria opera all'interno delle strutture dell'ASL LE, sono tenuti a rispettare scrupolosamente le prescrizioni contenute nel TITOLO I del "Regolamento", nella documentazione informativa sui rischi specifici e nell'eventuale DUVRI ex art. 3 co. 12-bis del D. Lgs 81/08, di cui ricevono copia a cura dell'Organizzazione, all'atto della consegna del cartellino di riconoscimento. Tali prescrizioni e, in particolare, quelle di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 9, del "Regolamento" citato, s'intendono qui integralmente richiamate senza che l'Organizzazione, e/o il singolo suo volontario, possano opporre la non conoscenza, che, per quanto concerne l'Organizzazione, viene espressamente affermata in sede di richiesta di convenzione. Il Presidente/Legale Rappresentante dell'Organizzazione di Volontariato, al momento della stipula dell'atto di convenzione con l'ASL LE, riceverà in consegna copia dell'informativa predisposta a cura del Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale dell'ASL LE, sui rischi specifici esistenti nei luoghi di lavoro in cui i volontari, equiparati a lavoratori autonomi, sono destinati ad operare, nonché copia del parere rilasciato dal sopracitato Servizio in merito all'attività da svolgere nelle Strutture ASL, così come previsto dall'art. 3 co. 12 – bis del D.Lgs. 81/2008; tali documenti si intendono parte integrante della presente convenzione. Il Presidente/Legale Rappresentante dell'Associazione di Volontariato, contestualmente all'atto di stipula della convenzione, firmerà l'apposito "Modulo di Ricevuta" rilasciato dal sopracitato Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale. L'ASL LE, così come previsto nell'art. 8 del Regolamento, si farà carico dell'assicurazione dei volontari autorizzati a svolgere attività all'interno delle Strutture aziendali, per infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ARTICOLO 4

(Formazione)

L'Organizzazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività.

L'Organizzazione è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino ad iniziative formative.

ARTICOLO 5

(Adempimenti)

Annualmente e comunque al termine della convenzione, i responsabili della gestione del progetto presentano all'ASL LE una relazione sull'attività oggetto della presente convenzione.

ARTICOLO 6

(Durata del rapporto convenzionale, cause e modalità di sua risoluzione)



Il rapporto nascente dalla presente convenzione ha durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e potrà essere rinnovato, su espressa richiesta dell'Organizzazione, con adozione di formale provvedimento da parte dell'ASL LE previa insindacabile valutazione della stessa. È escluso ogni tacito rinnovo della convenzione scaduta.

Il rapporto convenzionale si risolve di diritto, previa semplice dichiarazione dell'ASL LE comunicata all'Organizzazione nei modi previsti dalla legge, a firma del Direttore Generale, in caso di:

1. gravi, reiterate, interruzioni nello svolgimento continuativo delle prestazioni convenzionate;
2. venir meno del vincolo fiduciario circa il corretto assolvimento dei propri compiti solidaristici da parte dell'Organizzazione di volontariato.

La convenzione decade automaticamente se nel corso della sua durata l'Organizzazione di volontariato per qualsivoglia motivo venga cancellata dal registro regionale istituito dalla Regione Puglia ai sensi dell'art. 6 della Legge 266/91 ovvero dell'art. 7 della Legge n. 383/2000.

A tal fine, è fatto obbligo all'Organizzazione, la cui iscrizione al registro predetto scada in corso di convenzione, di comunicare tempestivamente all'ASL LE l'avvenuta conferma ad opera della competente Direzione Regionale.

Se l'Organizzazione non assolve all'onere del rinnovo delle coperture assicurative dei propri aderenti, la convenzione resta sospesa nella sua applicazione fino alla definizione del relativo procedimento amministrativo.

L'Organizzazione ha facoltà di recesso dalla presente convenzione, salvo preavviso di almeno trenta giorni da comunicare nei modi previsti dalla legge.

Dal canto suo, l'ASL si riserva la facoltà di ridurre, modificare o interrompere le attività oggetto della convenzione in qualsiasi momento in caso di inderogabili provvedimenti di ordine organizzativo e strutturale.

ARTICOLO 7

(Tutela della riservatezza degli utenti)

In ogni caso l'Organizzazione di volontariato e i propri volontari, che per motivi connessi all'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione trattino dati personali degli assistiti, specie se idonei a rivelarne lo stato di salute, sono tenuti ad osservare le disposizioni contenute nel D.Lgs.n.196/03 e tutte le regole stabilite al riguardo dall'ASL per il proprio personale interno, nonché a seguire norme di condotta analoghe a quelle che devono rispettare coloro che per legge sono vincolati al segreto professionale.

In attuazione della precitata normativa in materia di privacy, il Legale Rappresentante dell'Organizzazione di volontariato è nominato Responsabile del trattamento dei dati personali.

I volontari sono designati dall'Organizzazione di appartenenza quali "incaricati" del trattamento dei dati ed operano sotto la diretta responsabilità dell'Organizzazione, attenendosi alle istruzioni loro impartite.

In ogni caso l'Organizzazione di volontariato è direttamente responsabile dei danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabile a suoi associati, dipendenti o collaboratori.

ARTICOLO 8

(Controversie)

Per ogni controversia che dovesse insorgere in sede di interpretazione ed esecuzione della presente convenzione le parti ne devolvono concordemente la soluzione bonaria alle Direzioni Mediche e/o

Amministrative delle Macrostrutture interessate, le quali in tale occasione interpellaranno un rappresentante dell'Organizzazione interessata.

La disposizione di cui al primo comma non pregiudica in alcun modo il diritto delle parti di far valere le proprie ragioni nelle competenti sedi giurisdizionali qualora la soluzione raggiunta sia ritenuta non soddisfacente.

ARTICOLO 9

(Oneri e spese)

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8, co. 1, Legge 266/91. Le prestazioni che ne formano oggetto non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in quanto realizzate per soli fini di solidarietà.

La eventuale concessione di spazi a favore dell'Organizzazione di volontariato verrà disciplinata sulla base delle disposizioni contenute nel TITOLO II del "Regolamento".

ARTICOLO 10

(Disposizione finale)

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si osservano le norme, statali e regionali, vigenti in materia, nonché le disposizioni del "Regolamento".

Il presente atto, formato da n. 5 pagine, viene letto dalle parti e sottoscritto a margine in ogni facciata ed in calce, come segno di conferma e accettazione.

A.S.T.S.M.

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRETTORE GENERALE

Sig.ra Anna Chiara Coi


Dott. Rodolfo Rollo

ONLUS
ASS. SALENTINA di TUTELA della SALUTE MENTALE

A.S.T.S.M.

73100 LECCE - Piazza Botatzzi c/o CIM

Codice Fiscale 93047340752



SECRET
OFFICE OF THE SECRETARY OF DEFENSE
WASHINGTON, D. C. 20301
FORM NO. 1 (REV. 1-61)



A.S.T.S.M.
ASSOCIAZIONE SALENTINA DI TUTELA PER LA SALUTE MENTALE
LECCE

Prot. N.

Vs. rif.

Na. rif.

OGGETTO :

ONLUS
ASS. SALENTINA di TUTELA della SALUTE MENTALE
A.S.T.S.M.
73100 LECCE - Piazza Bolaffini c/o CIFA
Codice Fiscale 93047340752

PROGETTO A.S.T.S.M.

L'Associazione è nata nel 1998 per volontà dei disagiati psichici per migliorare la qualità della propria vita e si propone, in concreto, la lotta contro lo stigma e la discriminazione della persona psichicamente sofferente per il riconoscimento della sua dignità, libertà e l'esercizio dei diritti di cittadinanza all'interno della società civile.

Nello specifico:

PROMUOVE ed organizza, in stretta collaborazione con il Centro Servizi Volontariato Salento (CSVS) di Lecce, attività rivolte alla cittadinanza, corsi di qualificazione e formazione per i volontari, proposte progettuali in partnership con Enti pubblici e privati, rappresentanti del mondo istituzionale, associativo e imprenditoriale;

FAVORISCE la sensibilizzazione dell'opinione pubblica in modo continuo a livello territoriale, promuovendo azioni di mobilitazione e stimolando la partecipazione di tutti, finalizzata al superamento dei pregiudizi sociali;

ASSISTE e **TUTELA** gli associati nelle piccole difficoltà della vita quotidiana come il disbrigo di pratiche sanitarie, assistenziali, previdenziali, lavorative e legali con le varie istituzioni (ASL, INPS, Prefettura, Comune, Provincia, Centro per l'Impiego, ecc.), integrandosi con il servizio pubblico;

AFFIANCA e **SUPPORTA** nella ricerca di una soluzione abitativa "autonoma" e di un percorso formativo/lavorativo "accompagnato", attraverso un costante contatto con le Agenzie del territorio e una delicata opera di intermediazione, coadiuvando, mai sostituendosi, gli operatori istituzionali;


ORGANIZZA, sempre all'interno di un'ottica socio-riabilitativa condivisa con i servizi preposti, la partecipazione ad attività e opportunità socio-culturali, sportive e ricreative.

COADIUVA il Servizio Pubblico Territoriale nella decodifica e nello smaltimento di una domanda in costante aumento, attraverso la coconduzione di percorsi di supporto e affiancamento psicologico, la costruzione di una rete sociale sempre più allargata ed efficiente rispetto ai bisogni emergenti (casa, lavoro, immigrati, homeless, ecc.), l'opera di accompagnamento costante e paziente nei progetti avviati di tipo individuale (ad es. affiancamento nello studio) o collettivo (Gruppo Calcio Lecce B, Gruppo AMA "Insieme...i girasoli"), l'attenzione alla famiglia che prevede la creazione di momenti formativi/informativi, anche autogestiti, sempre con la formula del Gruppo AMA, utili al superamento e all'elaborazione dei vissuti e all'acquisizione di un ruolo nuovo fondato sulla ricchezza dell'esperienza, del confronto e della condivisione.

Lecce, 13.06.2016

IL PRESIDENTE DELL'A.S.T.S. NO.
(Anna Chiara COI)

Anna Chiara



ASL LECCE
SERVIZIO SANITARIO DELLA PUGLIA

AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Piazza Bottazzi, 1 - 73100 Lecce
tel. 0832.215111 - Fax 0832.215786
e-mail: patrimonio@ausl.le.it

PEC arca.gestionepatrimonio.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

**CONTRATTO DI COMODATO D'USO A TITOLO GRATUITO DI IMMOBILE
TRA L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ASSOCIAZIONE
SALENTINA TUTELA SALUTE MENTALE onlus (ASTSM)" ED ASL LECCE -**

L'anno 2020 il giorno 25 del mese gennaio, tra l'Azienda Sanitaria Locale di Lecce, con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in Lecce, Via Miglietta n.5, in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante pro tempore **Dott. Rodolfo Rollo**, Codice fiscale/Partita IVA 04008300750 e l'Organizzazione di Volontariato "Associazione Salentina di tutela della salute mentale (ASTSM)" - C.F. 93047340752, in persona del legale rappresentante Sig.ra Anna Chiara Coi nata a _____ il _____, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'organizzazione in via vecchia san Pietro in Lama n.47;

Premesso che l'Organizzazione di Volontariato "Associazione Salentina di tutela della salute mentale (ASTSM)", ha richiesto, con nota acquisita in atti l'utilizzo di un locale, a titolo gratuito, ubicato all'interno dell'Area della di pertinenza del CSM di Lecce in Via Miglietta 5, a Lecce, per lo svolgimento delle attività previste dal progetto a suo tempo presentato con nota in data 29/11/2016, prot. n.189872/2011, in particolare attività volte alla *assistenza e tutela degli associati e favorisce la sensibilizzazione dell'opinione pubblica verso i disagi psichici e nella lotta allo stigma;*

Preso atto

del Regolamento che disciplina l'attività delle Organizzazioni di Volontariato presso le Strutture dell'Azienda Sanitaria Locale di Lecce adottato con Deliberazione del D.G. n. 778 del 18.07.2016, così come modificato ed integrato con successiva Deliberazione del D.G. n. 2291 del 19.10.2017, di seguito denominato Regolamento;

del parere favorevole a suo tempo espresso in merito all'anzidetto progetto dal Direttore Sanitario aziendale con nota in data 20/12/2016, prot. n.201135/2016, in seguito ad apposita richiesta del Direttore del Servizio Socio Sanitario prot. n.194448 del 07/12/2016;

del Verbale di sopralluogo in data 09.05.19 con cui è stato acclarato dalle parti il buono stato di conservazione dell'immobile che non necessita di interventi di manutenzione e/o di altro tipo;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 2 - Oggetto

1. La ASL Lecce, di seguito chiamata comodante, a mezzo del suo legale rappresentante, concede in comodato d'uso gratuito alla organizzazione di volontariato **Associazione Salentina di tutela della salute mentale (ASTSM)** di seguito denominata ASTSM, comodatario, che per il tramite il proprio rappresentante legale, accetta, i locali ubicati all'interno del CSM di Lecce nell'Area della di pertinenza questa Asl, in Via Miglietta 5, a Lecce;
2. L'immobile si trova al momento della consegna nello stato di fatto di cui al suddetto verbale di sopralluogo, fermo restando l'obbligo da parte del comodatario di provvedere a proprie spese ai lavori di adeguamento necessari a norma di legge ed a qualunque modifica che intenda fare, sempre a propria cura e spesa ed in ogni caso previa autorizzazione scritta da parte dell'Area Gestione Tecnica aziendale.
3. Il comodatario accetta incondizionatamente la situazione di fatto dell'immobile e dei relativi impianti, così come riportato dal suddetto verbale, obbligandosi ad ogni adeguamento dello stesso ai sensi della normativa vigente o che sarà successivamente emanata per tutto il periodo di vigenza del presente contratto, in relazione alla specifica destinazione d'uso dello stesso ed in relazione alle specifiche attività e funzioni del comodatario.

Art. 3 – Condivisione locale

1. Il comodatario accederà al locale nei giorni ed orari come di seguito indicati: dal lunedì al sabato dalle h.9,00 alle ore 13,00, lunedì-mercoledì-venerdì dalle h.16,00 alle ore 19,00 per svolgere esclusivamente le attività di interesse e rilevanza aziendale autorizzate nell'atto di stipula della convenzione.
2. Il comodatario si impegna sin d'ora, in conformità a quanto previsto nel Regolamento (*art.23, co.8: Nessuno spazio potrà essere concesso in via esclusiva*) a condividere il locale con altra Organizzazione di Volontariato convenzionata con l'ASL, conciliando gli orari di accesso con la medesima.

Art. 4 – Obblighi del comodatario

1. Il comodatario si obbliga a conservare e custodire i beni concessi con la dovuta diligenza e non potrà concedere a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, in particolare, il Comodatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi a suo carico così come sanciti dall'articolo 1804 del codice civile.
2. Il locale dovrà essere utilizzato nel rispetto delle norme in materia sanitaria, di prevenzione incendi ed antinfortunistica. In conformità all'art. 23, co. 5 del Regolamento, il comodatario, è individuato quale referente ai fini della sicurezza ai sensi del D Lgs. n. 81/08, che si interfacerà con il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale.
3. Il comodatario si impegna, alla fine delle attività quotidiane, a chiudere sempre il locale, nonchè a consegnare una copia delle chiavi di accesso al personale di portineria Asl per essere immediatamente prelevabili in caso di interventi in urgenza/emergenza.



Art. 5 – Durata

1. Il comodato avrà la medesima durata della convenzione e precisamente di dieci anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
2. Alla scadenza il contratto di comodato potrà essere rinnovato, con le modalità previste dal Regolamento riportato in premessa, previo rinnovo della convenzione e su richiesta dell'Organizzazione di Volontariato, per una durata massima coincidente con la stessa.
3. Il comodatario ha l'obbligo di conservare e restituire i locali, alla scadenza indicata, nello stesso stato in cui li ha ricevuti dal comodante, ivi compresi eventuali successivi lavori di adeguamento di cui all'art. 2;
4. Qualora, durante il termine convenuto, sopravvenga una ragione di pubblico interesse o novità normativa, il comodante o il comodatario potranno comunicare, rispettivamente, con preavviso di 180 giorni, la restituzione o riconsegna dell'immobile, a mezzo raccomandata a.r. o tramite PEC.

Art. 6 - Destinazione

1. Al comodatario è concessa la facoltà di eseguire lavori di adeguamento dei locali alla destinazione d'uso per cui sono stati concessi funzionali allo svolgimento delle attività di volontariato previste ed autorizzate con l'atto di stipula della convenzione, previa autorizzazione scritta da parte dell'Area Gestione Tecnica aziendale.
2. I suddetti lavori di adeguamento dovranno essere eseguiti nel rispetto dell'art.24 – comma 1 e 2 del Regolamento;
3. Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario restano in ogni caso acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante.
4. Il comodante potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali oggetto del presente contratto previo preavviso anche in forma orale al comodatario.
5. Il comodatario esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possono derivargli da fatti non imputabili alla sua persona nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi ed è direttamente responsabile verso il comodante ed i terzi dei danni causati per sua colpa o di ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso degli immobili.
6. L'inadempienza da parte del comodatario di uno dei patti contenuti in questo contratto produrrà, *ipso iure*, la risoluzione del contratto stesso.

Art. 7 - Manutenzione straordinaria e pulizia ambienti

1. La manutenzione ordinaria sarà programmata e fatta eseguire a cura dell'Organizzazione di Volontariato che si farà carico delle relative spese.



2. Sono a carico del comodatario tutte le spese relative alla pulizia, disinfezioni, disinfestazioni, degli ambienti da esso utilizzati.

Art. 8 - Utenze

1. Il comodatario dovrà farsi carico dei consumi di acqua, luce e riscaldamento ripartiti secondo le superfici calpestabili occupate, oppure, ove possibile, mediante utenze dirette e separate.
2. L'assegnazione del telefono-fax potrà essere concessa esclusivamente per le utenze che non generino costi aggiuntivi all'Azienda sulla base dei contratti in corso, su indicazione dell'Area Gestione Tecnica.

Art. 9 - Disciplina del contratto

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti si riportano alle norme stabilite dal Codice Civile e dal Regolamento aziendale in materia.
2. Tutte le modifiche ed integrazioni del presente contratto dovranno avvenire in forma scritta alle quali le parti attribuiscono efficacia sostanziale.

Art. 10 - Spese di atto

La presente scrittura è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8, co. 1, Legge 266/91.

Art. 11 - Controversie

Il Foro di Lecce è competente per le eventuali controversie che possano insorgere in ordine al presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve.

Lecce, 25/01/2010


Associazione Salentina Tutela
della Salute Mentale ASTSM
Il Legale Rappresentante
Sig.ra Anna Chiara Coi

ONLUS

ASS. SALENTINA di TUTELA della SALUTE MENTALE
A.S.T.S.M.

73100 LECCE - Piazza Botatzzi c/o CIM
Codice Fiscale 93047340752

ASL LECCE
Il Direttore Generale
Dott. Rodolfo Rollo



persona del Direttore Generale dott. Rodolfo Rollo e l'Associazione di Volontariato "ASTSM", nella persona della dott.ssa Anna Chiara Coi, Presidente/ legale rappresentante della medesima, per lo svolgimento come da progetto, dell'attività di volontariato relativa all'assistenza alle persone affette da disagi psichici, in particolare la lotta contro lo stigma e la discriminazione della persona psichicamente sofferente;

individuare nelle persone del Direttore DSM ASL Lecce e del Direttore CSM di Lecce i supervisor responsabili della realizzazione del progetto

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione istruttoria e la proposta;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile dell'istruttoria dott. Pierpaolo Galati e del Responsabile della proposta dott. Luigi Negro attestanti il rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per le motivazioni in premessa esplicitate, che si intendono integralmente richiamate:

1. prendere atto della convenzione sottoscritta in data 25/01/2020, di durata decennale, e del contratto di comodato d'uso gratuito della stessa durata temporale, (che allegati in uno al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale) dell'immobile aziendale di pertinenza del CSM di Lecce, sito in Lecce alla via Miglietta, n. 5, tra la ASL Lecce, nella persona del Direttore Generale dott. Rodolfo Rollo e l'Associazione di Volontariato "ASTSM", nella persona della dott.ssa Anna Chiara Coi, Presidente/ legale rappresentante della medesima, per lo svolgimento come da progetto, dell'attività di volontariato relativa all'assistenza alle persone affette da disagi psichici, in particolare la lotta contro lo stigma e la discriminazione della persona psichicamente sofferente;
2. individuare nelle persone del Direttore DSM ASL Lecce e del CSM di Lecce i supervisor responsabili della realizzazione del progetto;
3. trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore DSM ASL Lecce, al Direttore CSM di Lecce, all'Associazione di Volontariato Associazione Salentina Tutela Salute Mentale onlus (ASTSM), al Direttore Area Gestione del Patrimonio, al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale e al Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Il Responsabile dell'istruttoria
Dott. Pierpaolo Galati

Il Direttore Servizio Sociosanitario
Dott. Luigi Negro

Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Pastore


Il Direttore Sanitario
Dr. Roberto Carlà

Il Direttore Generale
Dr. Rodolfo Rollo

FIRMATO
Dott. Antonio PASTORE

FIRMATO
Dott. Roberto CARLA'

FIRMATO
Dott. Rodolfo ROLLO



**AZIENDA SANITARIA LOCALE
LECCE**

La presente Deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio *on line* all'indirizzo
<https://www.sanita.puglia.it/web/asl-lecce/albo-pretorio> per un minimo di 15 giorni

dal 12 GIU. 2020 al 27 GIU. 2020

Lecce, 12 GIU. 2020

Il Responsabile della pubblicazione

~~IL DIRIGENTE U.O.S.D. AFFARI GENERALI
F.to Dott.ssa L. Sonia GIUFFRÈ~~